

Sant'Arsenio, 9 settembre 2016
Trasmessa via pec: ramm@pec.bancaditalia.it

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale, 91
00184 Roma

Oggetto: Osservazioni sulle Disposizioni di vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo.

Con riferimento all'argomento a margine evidenziato, si ringrazia la Banca d'Italia della possibilità offerta ai sensi della legge 262/2005 di fornire osservazioni, commenti e proposte alla normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo.

Preliminarmente si evidenzia il nostro apprezzamento e la nostra condivisione per l'introduzione dei concetti di meritocrazia e competenza nella governance della Capogruppo e delle Banche affiliate. Difatti il Consiglio di Amministrazione della scrivente Banca ha accolto in pieno l'indicazione di favorire, negli Organi della Capogruppo, esponenti provenienti dalle Banche meritevoli e virtuose, che declinano la cooperazione di credito nella forma più redditizia e conveniente per il territorio e la Banca.

E' stata, altresì, condivisa l'applicazione del medesimo criterio anche agli esponenti delle Bcc, in quanto la meritevolezza, per svilupparsi ed eccellere, deve permeare, in primis, nei centri dove si costruisce la cooperazione di credito, ovvero nelle Bcc.

Tanto premesso, si trasmettono, quindi, in allegato alla presente, le osservazioni elaborate dalla scrivente Banca.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Anna Miscia



All.cs.



Osservazioni e proposte sulle Disposizioni in materia di Gruppo Bancario Cooperativo

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO SEZIONE III CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. *Contenuto minimo del contratto di coesione*

“(...); la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza”.

Appare una definizione alquanto aperta da integrare nel contesto. Si potrebbe considerare di richiamare in maniera più esplicita la capogruppo, che eserciterà l'attività di direzione e coordinamento, al rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle banche affiliate contenuto nell'art. 2497 del codice civile.

Appare, altresì, visibile che viene meno l'interlocuzione diretta delle banche affiliate con l'Autorità di Vigilanza. In proposito si potrebbe valutare l'ipotesi di assicurare almeno il coinvolgimento degli esponenti aziendali.

1.1 *Governo societario*

“A tali fini, la capogruppo:

(...) - può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4). A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;”

Sarebbe auspicabile evidenziare che in nessun caso la maggioranza dei componenti degli organi della capogruppo potrà essere costituita da esponenti delle banche affiliate, al fine di assicurare meglio i confini dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo.

E' importante che la valutazione degli esponenti aziendali sia riferita anche all'efficienza mostrata nel realizzare le finalità primarie del Credito Cooperativo, nonché utilizzare procedure di selezione basate sul merito, sulla valutazione delle esperienze e sui risultati raggiunti, sia per gli organi sociali che per i soggetti che occuperanno ruoli-chiave.



1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate

“(...) Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema di gestione e controllo del gruppo, all'effettivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, alla sana e prudente gestione della banca affiliata e del gruppo bancario; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato.”

Considerando la portata di un atto di revoca di un componente dell'organo di amministrazione e controllo di una banca affiliata nonché gli eventuali effetti che possono conseguirne, sarebbe opportuno individuare ed esplicitare i casi e le motivazioni in merito e, in tali circostanze, prevedere che sarà la stessa banca affiliata a cooptare un nuovo componente in luogo della capogruppo.

1.3 Controlli interni e sistemi informativi

“(...) il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga in regime di esternalizzazione le funzioni di controllo interno per le banche affiliate, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo”

A tal proposito si rileva l'assenza di indicazioni ben definite circa il concetto “banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi”. Al fine, quindi, di evitare incertezze circa la corretta individuazione di tali banche è auspicabile specificare in maniera più dettagliata i requisiti che le stesse devono possedere per essere identificabili come tali.

1.4 Attività di controllo e interventi

Con riferimento a tale paragrafo, al fine di incrementare l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo proporzionata alla rischiosità della banca affiliata, si suggerisce l'introduzione della facoltà della capogruppo:

- di partecipare, con un proprio rappresentante, alle riunioni degli organi di governo delle banche affiliate;
- di richiedere appositi incontri con componenti dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo e/o con l'alta direzione.





1.6. Decisioni di rilievo strategico

“(.. .) Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l’articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un’ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone il piano di sviluppo territoriale per l’intero gruppo, raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate.”

Considerato il carattere vincolante delle disposizioni emanabili dalla capogruppo, al fine di tutelare il più possibile, il carattere distintivo delle BCC quali banche del territorio, sarebbe opportuno modulare l’intervento della capogruppo alle luce del principio di proporzionalità e del livello di rischiosità delle banche affiliate. Ciò anche allo scopo di evitare di vanificare la prerogativa distintiva delle Banche di Credito Cooperativo che posseggono una meticolosa conoscenza del territorio e dei suoi rischi, nonché delle opportunità che lo stesso offre.

1.7. Sanzioni

“Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:

— la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione e dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale ;

— nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo.”

I casi di esclusione andrebbero espressamente identificati considerata la portata di tale atto. Valutare anche la possibilità di specificare le conseguenze che possono derivare dall’esclusione di una banca affiliata.

2. Caratteristiche della garanzia

“(.. .) in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell’uscita.”

Con riferimento all’accordo di garanzia, anche al fine di non rendere puramente teoriche le ipotesi di recesso, si propone di ridurre il periodo di permanenza degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente ad un termine inferiore a quello previsto, in quanto la durata di 10 anni risulta eccessivamente vincolante.




3.1. Contenuti del contratto di coesione

Con riferimento a tale paragrafo, si ritiene opportuno estendere il diritto di recesso anche all'ipotesi di modifica del contratto non dovuta ad interventi normativi. Ciò al fine di garantire alle Banche affiliate la possibilità di uscita in presenza di modifiche particolarmente significative.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Anna Miscia)



**Banca di Credito Cooperativo
Monte Pruno di Roscigno e di Laurino**

Società Cooperativa - Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente N. A159517
Iscr. Reg. Soc. Tribunale di Salerno N. 3221/4236
C.C.I.A.A. Salerno 115469
C.F. e P. Iva 0026957 065 1 - Cod. ABI 8784

www.bccmontepruno.it
segreteria@bccmontepruno.it
segreteria@pec.bccmontepruno.it